



COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con atto consiliare .5 del 14/3/2007.
Modificato con atto consiliare n.8 del 16/2/2011.
Modificato con atto consiliare n.13 del 19/3/2014.
Modificato con atto consiliare n. 13 del 27/4/2016.

SOMMARIO

CAPO I

Norme generali

- Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento**
- Articolo 2: Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni**
- Articolo 3: Forme di gestione**

CAPO II

Entrate tributarie

- Articolo 4: Funzionario Responsabile**
- Articolo 5: Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie**
- Articolo 6: Contenzioso tributario**
- Articolo 7: Riscossione coattiva**
- Articolo 8: Compensazioni**
- Articolo 9: Autotutela**

CAPO III

Entrate non tributarie

- Articolo 10: Funzionario Responsabile**
- Articolo 11: Accertamento delle entrate non tributarie**

CAPO IV

Statuto dei diritti del contribuente

- Articolo 12: Principi generali**
- Articolo 13: Informazione del contribuente**
- Articolo 14: Conoscenza degli atti e semplificazione**
- Articolo 15: Motivazione degli atti – Contenuti**
- Articolo 16: Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**
- Articolo 17: Interpello del contribuente**

CAPO V

Accertamento con adesione

Articolo 18: Accertamento con adesione

CAPO VI

Sanzioni tributarie – Ravvedimento

Articolo 19: Sanzioni ed interessi

Articolo 20: Ritardati od omessi versamenti

Articolo 21: Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Articolo 22: Irrogazione immediata delle sanzioni

Articolo 23: Ravvedimento

CAPO VII

Versamenti e rimborsi

Articolo 24: Modalità dei versamenti

Articolo 25: Validità dei versamenti dell'imposta

Articolo 26: Rimborsi

Articolo 27: Importi di modesto ammontare

CAPO VIII

Compenso incentivante al personale addetto

Articolo 28: Compenso incentivante al personale addetto

CAPO IX

Norme finali e transitorie

Articolo 29: Norme finali

Articolo 30: Variazioni del regolamento

Articolo 31: Tutela dei dati personali

Articolo 32: Norme abrogate

Articolo 33: Pubblicità del regolamento e degli atti

Articolo 34: Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 35: Casi non previsti dal presente Regolamento

Articolo 36: Rinvio dinamico



CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
 - dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.
2. Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione – Limiti - Esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati:
 - dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante : “ Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
 - dal D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, recante: “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28.09.1998, n. 337” e successive modificazioni;
 - dal D. Lgs. 13.04.1999, n. 112, recante :”Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28.09.1998, n. 337” e successive modificazioni;
 - dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, recante : “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, recante :”Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni;
 - dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla Legge 27.07.2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e successive modificazioni;
 - dall'art. 1, commi da 158 a 171, della Legge 27.12.2006, n. 296;
 - da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente Regolamento, avente carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico

regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente Regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4

Funzionario Responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario Responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

Art. 5

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 6

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il Comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, l'Ente è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato. Nel caso in cui ci si avvalga dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato, si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.
4. L'abbandono delle liti già iniziate, potrà avvenire considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Nell'ipotesi di abbandono, il responsabile del tributo dovrà emanare apposito provvedimento.
6. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Art. 7

“La riscossione coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate aventi natura patrimoniale, può essere attuata nelle seguenti forme di gestione:

1- mediante ingiunzione fiscale ai sensi de R.D. 639/1910.

2 - dai soggetti che siano iscritti nell'albo dei concessionari di cui all'art.53 comma 1 del D.lgs 446/97.

3 - dalle società a capitale interamente pubblico di cui all'art.113, comma 5 lettera "C" del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che il titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

4 - da società di cui all'art.113 comma 5 lettera "B" di cui al D.lgs 267 /2000 iscritte nell'albo di cui all'art.53 comma 1 del D.lgs 446/97 i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra i soggetti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo a condizione, che l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica.”

Art. 8

Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27.12.2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi una comunicazione dalla quale risultano:
 - a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità a cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; la compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 9

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio Tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego e di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.
5. I provvedimenti di annullamento e di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia o del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo,
 - b) evidente errore logico,
 - c) errore sul presupposto del tributo
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti,
 - e) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza,
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzione, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 10

Funzionario Responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio" designato dalla Giunta Comunale.
2. Il "Responsabile del Servizio" è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel Codice Civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 12

Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi dei tributi locali.

Art. 13

Informazione del contribuente

1. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'Ufficio Tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 14

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'Ufficio Tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della Legge 07.08.1990, n. 241.
3. L'ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'Ufficio Tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15

Motivazioni degli atti – contenuti

1. Gli atti emanati dall'Ufficio Tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 16

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 17

Interpello del contribuente

a) Presentazione dell'istanza

1. **Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui all'art. 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.**
2. **L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).**
3. **Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'art. 6 (Efficacia della risposta fornita dal Comune).**
4. **L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative (quali, a titolo esemplificativo, attribuzione di rendite catastali).**
5. **Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto dell'istanza ,medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il**

parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'art. 6 (Efficacia della risposta fornita dal Comune).

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

b) Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune, quale soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
2. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'art. 2 del Decreto 26.04.2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'art. 6 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune; il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

c) Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliata rio, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; il silenzio-assenso di cui all'art. 11, co. 2, secondo periodo della Legge 27.07.2000, n. 212 si forma soltanto se il contribuente fornisce una propria soluzione
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

d) Adempimenti del Comune

- 1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.**
- 2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente art. 4, comma 3.**
- 3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta può essere fornita verbalmente con l'indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.**
- 4. Il funzionario responsabile, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, anche mediante presentazione di documenti, assegnandogli un termine entro il quale deve integrare l'istanza stessa. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.**
- 5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.**

e) Efficacia della risposta fornita dal Comune

- 1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.**
- 2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.**
- 3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questi si è già comportato come indicato nella risposta.**
- 4. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita all'istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta**

eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 19

Sanzioni ed interessi

1. **Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 così modificati dal D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 che ne ha anticipato il termine di applicazione al 1° gennaio 2016.**
2. **Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296, in ragione annua, limitatamente all'anno 2007, nella misura di 0,5 punti in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**
3. **Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**
4. **Trovano applicazione l'art. 51 del D. Lgs. 24.06.1998, n. 213, ed il capo quarto del presente regolamento.**

Art. 20

Ritardati od omessi versamenti

1. **Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dal nuovo impianto sanzionatorio amministrativo del D.Lgs. 158/2015 in vigore a partire dal ° gennaio 2016.**
2. **Le sanzioni previste nel seguente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.**

Art. 21

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D. Lgs. n. 472/1997, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 22

Irrogazione immediata delle sanzioni

1. **In deroga alle previsioni dell'art. 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.**
2. **E' ammessa definizione agevolata con attenuazione graduale del carico sanzionatorio dall'entrata in vigore delle modifiche previste dal D. Lgs n. 158/2015 anticipata al 01.01.2016 dalla Legge di Stabilità 2016:**
 - a) **per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione del 30% calcolata sul tributo non versato è ridotta alla metà (15%);**

- b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% già ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- c) per i versamenti eseguiti con ritardo superiore a novanta giorni, la sanzione è del 30%.

Art. 23

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 così come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, hanno avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo quarto del presente Regolamento.

CAPO VII

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 24

Modalità dei versamenti

1. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della Legge 23.12.2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - b) il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.
2. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
 - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
 - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge 23.12.1998, n. 448.

Art. 25

Validità dei versamenti dell'imposta

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 26

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego totale o parziale.

Art. 27

Importi di modesto ammontare

1. Per quanto riguarda il versamento dei tributi ordinari, la cifra minima è stabilita dalle norme in vigore per singolo tributo.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della Legge 27.12.2002, n. 289, e 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, n. 296, sono stabiliti in euro 6,00 (sei) gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, salva la diversa previsione contenuta nei Regolamenti dei singoli tributi.
3. Per gli anni d'imposta successivi al 2007 la Giunta Comunale può stabilire con proprio provvedimento variazioni al suddetto importo nonché stabilire, per ogni singolo tributo, un distinto importo.
4. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
5. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
6. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'euro, per difetto, se la frazione è inferiore a quarantanove centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.

CAPO VIII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 28

Compenso incentivante al personale addetto

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Municipale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella

realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Norme finali

1. I regolamenti relativi ad ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 30

Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 31

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 32

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario, comunale è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art. 34

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 35

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto Comunale;
 - c) i Regolamenti comunali.

Art. 36

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.



Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 2007.
con atto n. 5
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 19/3/2007 al 3/4/2007.
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di
apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
- Modificato con atto deliberativo n.8 del 16/2/2011.
- Modificato con atto consiliare n.13 del 19/3/2014.
- Modificato con atto consiliare n.13 del 27/4/2016.